Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i bilanci

2023/0147(NLE)

16.11.2023

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)
(COM(2023)0251 – C9-0356/2023 – 2023/0147(NLE))

Relatore per parere: Niclas Herbst

PA_Leg_Consent

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, è stato firmato il 28 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 30 aprile 2008 per un periodo di sei anni. Detto accordo è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia ad opera di una delle parti. Poiché nessuna delle parti ha notificato l'intenzione di denunciare l'APP, esso è tuttora in vigore. Il primo protocollo di attuazione dell'APP è scaduto il 15 settembre 2012, mentre il secondo è scaduto il 15 settembre 2015.

Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo di attuazione dell'APP tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati[1].

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti, la Commissione ha condotto negoziati con Kiribati ai fini della conclusione, a nome dell'Unione, di un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il 18 dicembre 2022 i negoziatori hanno siglato il nuovo protocollo, che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 22, vale a dire la data della firma del nuovo protocollo da entrambe le parti.

L'obiettivo del protocollo è attuare l'accordo di partenariato nel settore della pesca autorizzando i proprietari di pescherecci dell'UE a richiedere licenze per l'esercizio della pesca nella zona di pesca di Kiribati. Il nuovo protocollo fornirà un quadro per le attività di pesca della flotta dell'Unione in tale zona di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale. Inoltre il nuovo protocollo rafforzerà la cooperazione tra l'Unione europea e Kiribati, al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà Kiribati nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, anche per quanto concerne la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), promuovendo al contempo la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani e condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca in linea con le norme dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

La conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca consentirà di proseguire e rafforzare il partenariato strategico in tale settore tra l'Unione europea e Kiribati.

Creerà inoltre possibilità di pesca per i pescherecci dell'UE nella zona di pesca di Kiribati e consentirà loro di pescare tonnidi nelle acque di Kiribati sulla base delle possibilità di pesca seguenti:

– 4 tonniere con reti a circuizione, con accesso alle acque di Kiribati per 160 giorni all'anno;

– eventuali giorni aggiuntivi all'anno messi a disposizione dei pescherecci dell'Unione su

[1] Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (5059/15).

richiesta.

La contropartita finanziaria annua dell'Unione, pari a 760 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 360 000 EUR per la durata del nuovo protocollo;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Kiribati per un importo annuo pari a 400 000 EUR per la durata del nuovo protocollo.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica di Kiribati in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche marittime del paese per tutta la durata del nuovo protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno[2].

******

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028).

[2] Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio, GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

ALLEGATO ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Niclas Herbst dichiara di non aver ricevuto contributi da nessuna entità o persona.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Protocollo relativo all'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)
Riferimenti	09862/2023 – C9-0356/2023 – 2023/0147(NLE)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 19.10.2023
Relatore per parere Nomina	Niclas Herbst 24.10.2023
Esame in commissione	7.11.2023
Approvazione	16.11.2023
Esito della votazione finale	+: 23 –: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Hervé Juvin, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Ušakovs, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ana Collado Jiménez, Francisco Guerreiro
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Jonás Fernández, Wolfram Pirchner

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23	+
ECR	Bogdan Rzońca
NI	Andor Deli, Hervé Juvin
PPE	Ana Collado Jiménez, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Wolfram Pirchner, Eleni Stavrou, Rainer Wieland
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner
S&D	Pietro Bartolo, Pascal Durand, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Nils Ušakovs
The Left	Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

0	-

1	0
ID	Joachim Kuhs

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti